

IMPRESE E APPALTI, RISCHIO BLOCCO

di **Maurizio Leo**

—*Continua da pagina 27*

A una prima e più severa lettura, la norma sembrerebbe estendere la causa di esclusione dalla procedura di appalto, anche agli accertamenti (di imponibili e di imposta) non definitivi, prevedendo, però, in questo caso, non un obbligo di esclusione, ma una mera facoltà, esercitabile, con cognizione e prove, dalla stazione appaltante. Se questa lettura fosse corretta, tutte le società interessate da un accertamento fiscale o previdenziale si troverebbero a dover decidere se versare subito gli ammontari richiesti, legittimamente o illegittimamente, in sede di accertamento oppure rinunciare alla partecipazione alle procedure di appalto, laddove, come detto, la stazione appaltante può escluderle dalla gara.

A complicare ulteriormente l'interpretazione concorre l'ultimo periodo che esclude l'applicazione della norma, in alternativa al pagamento, nel caso di impegno vincolante a pagare. Anche questa formulazione, è così ambigua che si presta a una duplice interpretazione, sia favorevole che negativa per il contribuente.

Ma una diversa lettura, più sistematica e fondata sul buon senso, più che sul testo normativo, è possibile.

In effetti, ben si potrebbe sostenere che la nuova formulazione dell'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti ammetta sì la possibilità di esclusione in caso di accertamento non definitivo, ma solo quando la sta-

mento impositivo è emesso, ma non è ancora definitivo. A tal fine, infatti, è utile ricordare che il legislatore fiscale, attraverso la riscossione a titolo provvisorio e la riscossione frazionata in pendenza di giudizio (contenute nel Dpr 602/1973 e nel Dlgs 546/1992) ha regolato proprio il rapporto tra le obbligazioni di pagamento, salvo la possibile sospensione amministrativa o giurisdizionale, e i provvedimenti impositivi non definitivi.

Come detto, il testo normativo non ci conforta nell'interpretazione e ciò dimostra, ancora una volta, come le

norme scritte male creino problemi a settori economici rilevanti per il Paese.

La cattiva gestione della nuova causa di esclusione dalle procedure di appalto potrebbe avere effetti deflagranti in un settore strategico e, soprattutto, innescare una bomba che esploderà nelle aule della giustizia am-

ministrativa, laddove, una questione di natura sostanzialmente fiscale, alimenterà un importante contenzioso tra stazioni appaltanti e appaltatori.

Anche questa volta è necessario richiedere a gran voce un intervento legislativo correttivo e, vista l'urgenza, magari proprio in sede di conversione del decreto Agosto.

Un legislatore sapiente non deve intervenire con l'accetta, ma con il bisturi. Deve essere in grado di governare in maniera compiuta e lungimirante le norme e gli interessi che dietro le stesse si muovono. Che si legiferi con criterio è pretendere il minimo. Oggi, però, bisogna dirlo con amarez-

**Una questione
che rischia
di alimentare
un rilevante
contenzioso
Necessario
un intervento
correttivo**

zione apparante possa dimostrare che un appaltatore non abbia adempiuto al pagamento degli importi allo stato dovuti, quando un provvedi-

za, sembra di pretendere troppo.

*Componente del Consiglio di presidenza
della Giustizia amministrativa*

© RIPRODUZIONE RISERVATA